

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO CORRADI

Seduta del 03/12/2024

FATTO

Parte ricorrente:

- di aver stipulato, il 5 giugno 2019, un contratto di finanziamento contro delegazione di quote del quinto dello stipendio, estinto poi anticipatamente e di aver, quindi, diritto al rimborso delle commissioni non maturate ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, per un importo di € 2.002,93, di cui € 397,33 per le spese di istruttoria, di cui € 1.447,36 per le commissioni per l'intermediario incaricato e di cui € 157,85 per la penale di estinzione del prestito. Oltre alla refusione delle spese legali quantificate in € 200,00 o nel diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa per l'assistenza legale e la refusione della somma di € 20,00 relativa alle spese per la procedura, oltre al riconoscimento degli interessi legali a far data dal giorno del reclamo. Oltre alle rate versate in eccedenza dopo l'estinzione anticipata del finanziamento.

Parte resistente, in sede di controdeduzioni, eccepisce che:

- il contratto riporta in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso e più

precisamente all'articolo 5 è chiaramente indicato che non sono oggetto di rimborso le “*spese di istruttoria*”, in quanto non riguardano attività soggette a maturazione nel tempo e le “*spese di intermediazione*” che comprendono i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta dalla fase pre-istruttoria della pratica alla liquidazione dell'importo totale del credito al cliente.

- Dalla lettura delle diverse pronunce che hanno riguardato l'articolo 125 *sexies* del TUB traspare che il vero discrimine non sia il contesto normativo di origine, ma il livello di trasparenza che ogni singolo contratto garantisce al consumatore, anche sulla scorta delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive.
- La domanda di ripetizione delle “*spese di intermediazione*”, versate direttamente a un soggetto terzo, non può essere rivolta alla convenuta, che è priva di legittimazione passiva.
- Senza riconoscimento alcuno, ma per mera volontà conciliativa, si rende disponibile a corrispondere alla cliente, in via transattiva, l'importo di € 247,92 calcolati secondo il criterio della curva degli interessi sugli importi originariamente corrisposti a titolo di commissioni di attivazione.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il diritto della parte ricorrente alla riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi “*dovuti per la vita residua del contratto*”, giusta previsione dell'articolo 125-*sexies* del TUB, in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento, avvenuta in corrispondenza della rata n. 51 delle 120 convenzionalmente previste.

L'intermediario resistente, come ricordato in punto di fatto, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in merito ai costi dovuti all'intermediario del credito.

Sul punto, pare sufficiente ricordare l'orientamento del Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 6816/18), che questo Collegio condivide, a mente del quale la fonte del credito del ricorrente è costituita dall'indebito che sorge quando, al fine di estinguere il finanziamento, l'intermediario riceva – in base al conteggio estintivo – il versamento di un importo non decurtato dei costi soggetti a riduzione, in violazione dell'art. 125-*sexies* TUB. È dunque il pagamento di un importo più elevato, comprensivo di tale componente rimborsabile, che determina il diritto alla pretesa restitutoria del cliente. Ne consegue che il soggetto tenuto alla restituzione non può che essere l'*accipiens*, ossia colui che riceve il pagamento. Nel caso concreto, proprio l'intermediario resistente che ebbe, difatti, ad emettere il conteggio estintivo ed a incassare la maggior somma dalla ricorrente.

Risolta così la questione pregiudiziale, si ha presente, in tema, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/22, ha dichiarato illegittimo l'art. 11-*octies*, comma 2, D.L. n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi *recurring*, escludendo quelli *up front*.

Tenuto conto della richiamata sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, per i contratti di finanziamento contro cessione del quinto sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione

anticipata, l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor. A diverso convincimento non si può giungere neppure alla luce della successiva sentenza CGE 9 febbraio 2023 (causa C-555-2021), c.d. *Unicredit Bank of Austria*, in quanto la stessa è intervenuta proprio a distinguere il regime applicabile alle due Direttive (la 2008/48 per i contratti di credito al consumo e la 2014/17 per i contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi a beni immobili), in considerazione delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, senza revocare, quindi, la fondatezza del diverso approccio al credito personale ai consumatori della sentenza Lexitor.

Ma anche dell'attuale formulazione del comma 2, art. 11-octies, decreto-legge n. 73/2021 (introdotta con l'art. 27, decreto-legge n. 104/2023, poi convertito in legge con modificazioni dalla legge 136/2023), che non lascia spazio ad altre possibili interpretazioni.

Il secondo periodo del sopra richiamato comma, difatti, così recita: *“Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”*.

Costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza “Lexitor”, e alle valutazioni già condivise tra gli stessi Collegi. E conseguentemente di disporre la rimborsabilità:

- per i costi *recurring* secondo il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Si riporta, di conseguenza, la tabella per come elaborata alla luce degli elementi versati in atti e dei richiamati orientamenti.

rate complessive	120	rate scadute	51	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	69	TAN	5,722%					
Denominazione		% rapportata al TAN	35,85%					
Spese di istruttoria				691,00 €	Up front	247,75 €		247,75 €
Spese di intermediazione				2.517,84 €	Up front	902,75 €		902,75 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.150,50 €

L'importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente che ha, difatti, considerato *recurring* tutte le voci di costo, con conseguente utilizzo da parte sua del criterio del *pro rata temporis* per la determinazione delle quote di rimborso.

In merito alla domanda di parte ricorrente di ripetizione integrale della penale di estinzione anticipata, applicata dall'intermediario in misura dell'1% del debito residuo al netto degli interessi, deve essere rilevato quanto segue.

L'indennizzo di estinzione anticipata è espressamente previsto in contratto e la vita residua del contratto era, al momento dell'estinzione, superiore a un anno e di importo superiore ad € 10.000,00. Di tal che, non sembrerebbero sussistere ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125-sexies, comma 3, TUB.

In verità, parte ricorrente contesta l'insussistenza di una motivazione oggettiva e non già le modalità di quantificazione e/o calcolo della commissione in parola.

Al riguardo, va sottolineato che il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5909 del 31.03.2020 ha espresso il seguente principio di diritto: *“La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”.*

Ne risulta che l'onere della prova che l'indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione grava sul ricorrente e non sul finanziatore.

Onere che, nel caso concreto, non è stato assolto tanto che parte ricorrente non ha prodotto alcun elemento probatorio a sostegno; non contestando quindi la quantificazione di tale voce ma solo la sua giustificazione oggettiva che, invece, deve ritenersi legittima in forza di quanto sopra richiamato.

Conseguentemente la domanda in parola non può trovare accoglimento.

Non possono trovare, altresì, accoglimento le domande di rimborso delle quote insolute e di refusione delle spese legali. Non la prima, in quanto parte ricorrente non produce documentazione attestante l'addebito di rate in eccedenza, non la seconda, attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Restano fermi, poi, i già noti principi espressi dai Collegi ABF in tema di rimborsabilità degli interessi legali, dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda (come è stato nel caso concreto).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.151,00 (millecentocinquantuno/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle

spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI